



CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE  
LECCE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**N°99 del 12/10/2021**

**Oggetto:** *Riapertura del termine per adesione al beneficio della riduzione del Contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area.*

L'anno duemilaventuno il giorno 12 del mese di Ottobre alle ore 15.30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato nelle norme di Legge. Presiede l'adunanza il Dott. Massimo Albanese nella sua qualità di Presidente e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.ri :

		Presenti	Assenti
Presidente:	ALBANESE Massimo	<u>  P  </u>	_____
Vice Presidente:	MARTI Francesco	<u>  P  </u>	_____
Consiglieri:	D'AMICO Antonio	<u>  P  </u>	_____
	ZENOBINI Laura	<u>  P  </u>	_____
	MICELI Marco	<u>  P  </u>	_____

### COLLEGIO DEI REVISORI:

Presidente:	MARASCO LUCA	<u>  P  </u>	_____
Revisori Effettivi:	LIGUORI Isabella	<u>  P  </u>	_____
	ANTONICA Danilo Claudio	<u>  P  </u>	_____

Assiste in qualità di Segretario **Avv. Lea Cosentino**

Premesso che il Consorzio ASI di Lecce si è dotato degli strumenti normativi e tecnici previsti dalla legge regionale n° 2/2007 e s.m.i., tra cui il Regolamento Gestione Suoli, che prevede tra l'altro, il contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area;

- che occorre esplicitare la natura e l'origine di tale contributo, la cui prima istituzione riferita alla gestione delle Opere di Urbanizzazione risale al 1999, infatti il C.d.A. dell'epoca con deliberazione n° 189 del 07/09/1999 istituì un contributo di urbanizzazione per le infrastrutture realizzate a cura del Consorzio;
- che con successiva Delibera n. 41 del 02/10/2001 il Commissario Straordinario del Consorzio, Dott. Salvatore Sansò, ha determinato il prezzo di vendita, comprensivo del contributo, dei suoli ricadenti negli agglomerati industriali e dei PIP di gestione del Consorzio ASI e ha determinato, altresì, il prezzo relativo del contributo per l'Utilizzo in proprio dei suoli già di proprietà, parametrando gli stessi al grado di urbanizzazione di ogni singolo agglomerato. In seguito ad impugnativa innanzi al Tar da parte dei Comuni di Galatina e Lecce è stata sospesa la efficacia della Delibera n. 41 del 02/10/2001 (Delibera n. 114 del 16/04/2002) e riattivata in seguito con Delibera n. 29 del 28/02/2007 sempre dello stesso Commissario Straordinario;
- che con Deliberazione dell'Assemblea Generale del 08/07/2008, insediatasi a seguito della Legge Regionale 2 del 2007, è stato approvato il nuovo Regolamento Gestione Suoli, pubblicato sul BURP n. 126 del 07/08/2008, che all'art. 6 ha previsto un contributo di Infrastrutturazione necessario per provvedere alla realizzazione, alla gestione ed alla manutenzione delle infrastrutture e degli impianti e servizi di interesse comune dell'intero agglomerato. Successivamente lo stesso Regolamento è stato modificato con deliberazione dell'Assemblea Generale del 7/07/2009, pubblicato sul BURP n. 134 del 28/08/2009, mantenendo la previsione del Contributo di Infrastrutturazione;
- che il C.d.A. del Consorzio, previa consultazione con le Associazioni di Categoria, ha proposto all'Assemblea Generale la modifica del Regolamento Gestione Suoli all'interno degli agglomerati industriali di gestione del Consorzio, che la stessa ha approvato con propria Deliberazione del 06/07/2012, pubblicata sul BURP n. 111 del 26/07/2012. L'art. 5 del suddetto Regolamento Gestione Suoli ha previsto un Contributo per la gestione e per la manutenzione delle infrastrutture, delle opere e degli impianti e servizi di interesse comune;
- che, successivamente, sempre previa consultazione con le Associazioni di Categoria, con Delibera dell'Assemblea Generale del 05/08/2014, il Consorzio ha approvato le modifiche al Regolamento Gestione Suoli pubblicate sul BURP n. 122 del 04/09/2014;
- che il Consorzio ASI, sempre previa consultazione con le Associazioni di Categoria, ha definito globalmente con ulteriori modifiche al Regolamento Gestione Suoli con il "Contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area", con Delibera adottata dall'Assemblea Generale in data del 21/07/2015 e pubblicata sul BURP n. 112 del 06/08/2015. Con tale ultimo provvedimento è stato, altresì, definito l'obbligo, per tutte le aziende insediate, del versamento del "Contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area";
- che nel tempo non si è registrata nessuna censura alle diverse previsioni del Contributo in oggetto. Allo stato, sono pendenti diversi contenziosi innanzi al Giudice Ordinario e al Giudice Amministrativo relativi al recupero forzoso del "Contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area" e relativi alle varie opposizioni ai Decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Lecce. Nessuna censura è stata mossa dal Giudice Ordinario e dal Giudice Amministrativo circa il Regolamento Gestione Suoli del Consorzio, la sua validità e legittimità;

**Ritenuto** che i Comuni, per il rilascio dei Permessi di Costruire relativi agli insediamenti industriali ricadenti negli agglomerati della Provincia di Lecce gestiti dal Consorzio dell'A.S.I. (Lecce-Surbo, Nardò-Galatone, Galatina-Soletto, Gallipoli, Maglie-Melpignano, Tricase-Specchia-Miggiano) **non richiedono nessun contributo al concessionario richiedente in quanto ricorrono le condizioni previste dal IV° comma dell'art. 30 della Legge Regionale n° 66 del 31/10/1979.** Infatti, in tutti gli Agglomerati Industriali del Consorzio A.S.I. di Lecce sono state realizzate le opere di urbanizzazione necessarie al funzionamento delle stesse aree industriali in conformità del P.R.T. dell'A.S.I. approvato con D.P. della Regione Puglia n° 905 del 30/05/1976 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n° 23 del 15/05/1976;

- che a seguito di richiesta di alcune associazioni di categoria (Confindustria Lecce, Assoimprese Nardò-Galatone), in data 02/09/2019 e in data 13/09/2019, sono stati convocati sia i Sindaci dei comuni soci, sede di Agglomerato Industriale, che le Associazioni, per una riunione mirata a trovare una soluzione condivisa al problema globale per l'accertamento ed il pagamento del contributo c.d. di infrastrutturazione;

- che, dopo aver approfondito l'argomento, il Commissario Straordinario ha approvato la delibera n° 95 del 20/08/2019, "Applicazione art.21 del Regolamento gestione suoli per gli Agglomerati Industriali del Consorzio ASI di Lecce . Rideterminazione temporanea Contributo per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, delle opere e degli impianti e servizi di interesse comune nell'agglomerato in cui è ubicata l'area", che ha previsto la riduzione del 30% del Contributo c.d. di infrastrutturazione per i soli agglomerati industriali di Tricase-Specchi-Miggiano, Gallipoli e Nardò-Galatone;

- che, in data 03/10/2019, il Commissario Straordinario, con delibera n.112, ha approvato, vista la richiesta delle associazioni e dei soci una riduzione al 50% del contributo di infrastrutturazione per tutti gli agglomerati industriali, revocando, al contempo, la delibera n° 95 del 20.08.2019;

- che esiste un copioso contenzioso su tutti gli accertamenti per il recupero del contributo in parola, rispetto al quale ci sono giudizi ancora pendenti innanzi al Giudice Ordinario nei quali, verosimilmente, sarà dichiarato il difetto di giurisdizione, come è già accaduto in quasi tutti i procedimenti già svolti ed esauriti in primo grado in opposizione al decreto ingiuntivo per il recupero del contributo;

- che tali giudizi hanno un impatto economico notevolissimo e che la sola riassunzione o traslazione degli stessi innanzi al TAR comporterebbe un dispendio di tempo ed un esborso per il pagamento del contributo forfettario altrettanto consistente;

- che a ciò si deve aggiungere l'importo relativo agli onorari e spese legali nelle cause per il recupero del contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area, che costituisce una posta importante;

- che, già nel settembre del 2019 Confindustria Lecce, Laica, Assopetroli-Assoenergia Lecce, Confcommercio Lecce, Confartigianato Lecce e alcuni Enti soci hanno richiesto vibratamente l'abbattimento del Contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area ad 1/3 del valore stabilito attualmente, anche in forza della mancata infrastrutturazione globale di tutti gli agglomerati industriali e della congiuntura sfavorevole del settore;

- che già dal 2012 al 2014 il CdA e l'Assemblea dei Soci hanno previsto la possibilità, attraverso la regolarizzazione della posizione dell'azienda, del pagamento del contributo per la gestione e la

manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area in misura ridotta ad 1/3;

- che, in data 01 febbraio 2021, Assoimprese ha scritto una nota al Consorzio nella quale ha richiesto un incontro per chiedere l'abbattimento del contributo in parola;

- che, in data 11 febbraio 2021, Assoimprese, Confindustria, LAICA, Confapi, CONFARTIGIANATO, Camera di Commercio, CNA, ATIS hanno incontrato il Consorzio e ribadito la opportunità e la necessità di provvedere ad un abbattimento del contributo in oggetto, anche per la congiuntura economica sfavorevole e per l'avvento della pandemia che ha, di fatto, provocato una situazione di stallo della capacità produttiva e di sviluppo delle aziende insediati nei vari agglomerati industriali;

- che, vista l'esistenza di precedenti in tal senso, le Associazioni hanno richiesto l'abbattimento del contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area ad 1/3;

- che, alla luce delle summenzionate considerazioni, viste le precedenti delibere n° 95/2019 e n° 112/2019 che, di fatto, non hanno prodotto effetti, è apparso opportuno, provvedere alla previsione di un abbattimento del contributo in questione pari al 65%, compatibilmente con le poste di bilancio inserite ed alle somme accantonate al fondo rischi;

- che, pertanto, la richiesta di riduzione che potesse essere sostenuta come impatto contabile quale riduzione del prezzo del Contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area è pari al 65%;

- che, per quanto riguarda i nuovi insediamenti, rispetto ai quali non vi sarebbe nessun impatto sul bilancio dell'Ente, al fine di agevolare ed attrarre nuove iniziative imprenditoriali, anche in forza dell'Approvazione della ZES Adriatica, in linea con gli obiettivi ed i fini istituzionali del Consorzio, si è ritenuto utile confermare l'agevolazione, riduzione del prezzo del contributo, così come già previsto nell'art.8 comma 5 del Regolamento Gestione Suoli dell'Ente, pubblicato sul BURP n°112 del 06/08/2015 (riduzione ad 1/3 del prezzo del contributo) per un ulteriore periodo e fino al massimo al 31.12.2021, vista l'emergenza COVID- 19;

- che il Consorzio ha ritenuto opportuno accogliere, anche per quanto sopra descritto e al fine di agevolare le aziende insediate, le succitate istanze, ma, al contempo, ha ritenuto utile applicare per un tempo prestabilito e limitato, un abbattimento del 65% del prezzo del contributo, poiché la percentuale di tale riduzione consentirebbe, con l'ausilio e la collaborazione degli enti soci e delle associazioni di categoria, di incassare un consistente importo che comporterebbe, altresì, l'eliminazione della forte alea dei giudizi in corso per le ragioni innanzi specificate e l'abbattimento delle competenze legali che costituiscono una forte spesa per l'Ente;

- che alle suesposte considerazioni si è aggiunto il periodo di grave crisi economico-finanziaria dell'intero settore produttivo, per l'emergenza pandemia;

- che, a supporto delle ragioni di opportunità per la riduzione del prezzo del contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area vi è da considerare, altresì, la circostanza che l'ufficio tecnico consortile non ha potuto effettuare tutti gli accertamenti per il recupero del contributo e che, ai sensi della sentenza TAR Puglia n° 341/2019, la prescrizione decennale del diritto a richiedere il contributo in parola decorrerebbe, (salvo diverse disposizioni del Consiglio di Stato i cui tempi fissazione dei ricorsi e decisione sono decisamente lunghi) dal momento della data di promulgazione della Legge Regionale 2/2007 (14 Marzo 2007) e non anche dal momento di applicazione dei regolamenti attuativi, quali il Regolamento Gestione Suoli;

- che a parere del servizio economico finanziario del Consorzio la riduzione al 65% è stata considerata utile sia per abbattere le spese e le competenze legali di cui si è trattato, sia per

eliminare l'alea dei giudizi e per far sì che il Consorzio, in un momento di grave disagio economico-finanziario possa recuperare risorse necessarie per svolgere i propri compiti istituzionali ed anche per venire incontro alle esigenze delle aziende in questo momento di pandemia e di conseguente grave crisi economico-finanziaria delle stesse;

- che tale previsione si è applicata anche rispetto alle aziende dove è già pendente un contenzioso o precontenzioso, a condizione che l'azienda si accollasse le spese di competenze di lite;

- che, pertanto, con Delibera del C.d.A. n. 48 del 20.05.2021, il Consorzio ha disposto la riduzione dell'importo **da € 6,00/mq. oltre IVA ad € 2,30/mq. oltre IVA** del Contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area per tutti gli agglomerati industriali;

- che, a fronte della Delibera n. 48/2021, per accedere al suddetto beneficio/regolarizzazione le aziende sono state onerate all'inoltro di apposita istanza al Consorzio, corredata di documentazione, come espressamente indicato nell'apposito modello, entro 30 gg. dall'efficacia della stessa, e, comunque, entro il 01.08.2021;

- che, a fronte della Delibera n. 48/2021, per accedere al suddetto beneficio/regolarizzazione le aziende sono state onerate ad effettuare il versamento del 30% della sorte capitale oltre IVA per l'intero importo dovuto sulla sorte capitale, entro 10 gg. dall'avvenuta comunicazione da parte dell'Ufficio del quantum dovuto, risultante sulla base dei dati autodichiarati dalle aziende istanti, mentre si è stabilito il saldo dovesse essere corrisposto in un'unica rata o in più rate, fino al soddisfo, entro il 31.12.2021;

- che tale Delibera è stata pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Asi, nonché notificata agli Enti soci ed Associazioni interessate;

- che, inoltre, tale Delibera è stata inviata a mezzo pec alle aziende insediate negli agglomerati industriali di riferimento;

- che, tuttavia, si è riscontrato un problema di ricezione delle pec, atteso che sono state riscontrati numerosi errori nella ricezione e/o nell'invio delle stesse e, per tali ragioni, molte imprese non hanno avuto conoscenza del beneficio ridetto;

Vista la Legge Regione Puglia n. 2 del 8.03.2007 e s.m.i.

Visto lo Statuto Consortile

Visto il regolamento gestione suoli art.21

Visto il parere del Servizio Economico Finanziario.

La presente viene trasmessa via pec al Collegio dei Revisori

## **DELIBERA**

Per tutte le motivazioni dettagliate in narrativa, di **stabilire**, a far data dalla notifica a tutti gli Enti soci, per un **periodo limitato fino al massimo al 31.12.2021 la riduzione dell'importo al mq ad € 2,40, oltre IVA** del Contributo per la gestione e la manutenzione delle strutture, delle opere e degli impianti e servizi d'interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area per tutti gli agglomerati industriali.

Di stabilire che tale beneficio/regolarizzazione si applica a tutte le aziende, anche se insediate prima dell'entrata in vigore della legge 2/2007, presenti in tutti gli agglomerati industriali consortili che vorranno farne accesso, anche quelle aziende rispetto alle quali non vi sono state ancora attività di

impulso e richiesta di accertamento da parte del servizio tecnico, del servizio amministrativo o legale.

Di stabilire, altresì, che per accedere al suddetto beneficio/regolarizzazione le aziende dovranno inoltrare istanza di regolarizzazione al consorzio entro il 30 novembre 2021, come da modello pubblicato sul sito internet del Consorzio ASI, corredato della documentazione elencata;

Di stabilire, altresì, che per accedere al suddetto beneficio/regolarizzazione le aziende dovranno altresì versare, **entro il 30 novembre 2021**, gli oneri istruttori pari ad € 200,00 oltre IVA, come previsto dalla Delibera n. 10 dell'01/02/2019;

Di stabilire, altresì, che per accedere al suddetto beneficio/regolarizzazione le aziende dovranno altresì versare, **entro il 30 novembre 2021**, il 30% della sorte capitale oltre IVA per l'intero importo dovuto quale risultante dal calcolo che Esse effettueranno secondo la tabella in allegato, sulla base del volumi, delle superfici e delle altezze autodichiarate;

Di stabilire, altresì, che per accedere al suddetto beneficio/regolarizzazione le aziende dovranno altresì versare il restante debito, **entro il 30 giugno 2022**, in un'unica soluzione o in sei rate mensili (decorrenti da dicembre 2021) fino al soddisfo;

Di stabilire, altresì, per le pratiche dove è già pendente un contenzioso o precontenzioso che l'azienda si accolli le spese di lite o stragiudiziali;

Di stabilire, altresì, che le aziende già ammesse al beneficio di cui alla Delibera n. 48/2021 e che abbiano versato già l'acconto pari al 30%, possano beneficiare della rateazione del restante debito fino al 30 giugno 2022;

Di stabilire, ancora, per le aziende già ammesse al beneficio e che siano decadute dallo stesso, per il mancato versamento dell'acconto, la riapertura dei termini, con possibilità di versare il suddetto acconto **entro il 30 novembre 2021**, e possibilità di versare il restante debito **entro il 30 giugno 2022**, in un'unica soluzione o in sei rate mensili (decorrenti da dicembre 2021) fino al soddisfo.

La presente deliberazione è con separata ed unanime votazione resa immediatamente esecutiva.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
f.to **Avv. Giuseppe Maria Taurino**

**IL PRESIDENTE**  
f.to **Dott. Massimo Albanese**